

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SERVIZIO CONTINUATIVO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA-URGENZA (POSTAZIONE DI EMERGENZA TERRITORIALE DI NICOTERA).

L’ASP di Vibo Valentia **rende noto** di voler affidare, ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.Lgs. n. 117/2017 e dell’art. 6 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante convenzione il servizio continuativo di trasporto sanitario di emergenza - urgenza per la Postazione di Emergenza Territoriale di Nicotera dal 27 luglio al 15 settembre.

Il servizio dovrà essere garantito H24 con una unità di ambulanza di tipo A (MSA) con equipaggio formato da n.1 autista soccorritore e n.2 soccorritori per ciascuna postazione.

Si intende per:

Autista soccorritore: lavoratore addetto al trasporto sanitario, indipendentemente dal tipo di rapporto in essere (volontario, dipendente o assimilato) che abbia compiuto la maggiore età e non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età; sia in possesso dell'idoneità fisica alla specifica mansione; sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli; abbia conoscenza della viabilità e dell'area geografica di attività; abbia competenza nell'utilizzo dei sistemi di navigazione satellitare e di radio tele-comunicazione; sia in possesso della certificazione attestante il superamento del percorso formativo da soccorritore secondo la normativa vigente e dell'attestato BLS- D in corso di validità;

Soccorritore: lavoratore in possesso della certificazione attestante il superamento del percorso formativo da soccorritore secondo la normativa vigente e dell'attestato BLS- D in corso di validità;

1. Requisiti soggettivi di partecipazione

A norma dell’art.57 del D.Lgs. n.117/2017, possono partecipare alla selezione le Associazioni di Volontariato, a condizione che:

- a) non perseguano finalità di lucro;
- b) siano iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n.117/2017;
- c) garantiscano il servizio h24;
- d) siano in possesso dell’autorizzazione al trasporto sanitario e dell’accreditamento, ai sensi del Regolamento adottato con DCA n. 141 del 27.06.2018 della Regione Calabria o abbiano già avviato alla data di pubblicazione dell’Avviso le procedure di autorizzazione;
- e) in possesso dei requisiti di moralità ed onorabilità, con specifico riferimento a quanto previsto dall’art.2382 del Codice civile nonché i requisiti di cui agli artt.94 e ss. del Codice dei Contratti per quanto applicabili ad un regime convenzionale,

- con la precisazione che detti requisiti devono essere posseduti da coloro che esercitano cariche di Amministratore / Legale rappresentante delle Associazioni;
- f) non siano state destinatarie di provvedimenti di risoluzione dei rapporti con altre strutture pubbliche per grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
 - g) si avvalgano di personale retribuito negli stretti limiti necessari al loro funzionamento, senza che al personale dipendente possano riconoscersi rimborsi previsti per il personale volontario;
 - h) in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali in caso di presenza di personale dipendente;
 - i) in possesso del Codice Etico ovvero di altra documentazione equipollente (documentazione descrittiva dei processi organizzativi e di trasparenza dell'Associazione);
 - j) solo in caso di aggregazione in Associazione Temporanea di scopo, siano in possesso di atto pubblico di costituzione o di impegno alla costituzione in caso di affidamento del servizio entro il termine assegnato dall'Azienda;

I suddetti requisiti sono oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ex artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., fermo restando che l'ASP si riserva di effettuare tutti i controlli del caso e che, comunque, la documentazione deve essere sempre disponibile presso ciascuna sede legale per le eventuali verifiche.

La validità della convenzione è condizionata al permanere in capo all'Associazione dell'assenza di finalità di lucro, dei requisiti innanzi indicati nonché di quelli ulteriori, previsti dalle vigenti disposizioni, nazionali e regionali, anche se sopravvenute.

2. Requisiti oggettivi di partecipazione - Caratteristiche dei mezzi di soccorso

Il servizio dovrà essere reso mediante ambulanza di tipo "A" (MSA): automezzo (di soccorso avanzato) con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. n.553 del 17.12.1987 o con il tipo "A1" previsto dal D.M. n.487 del 20.11.1997. La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 5 anni o il mezzo non deve aver percorso più di 150.000 chilometri/ 7 anni o il mezzo non deve aver percorso più di 300.000 chilometri ed essere in regola con la revisione annuale.

Il mezzo deve essere dotato delle attrezzature necessarie per il sostegno avanzato alle funzioni vitali di pazienti critici. Per ogni postazione convenzionata, l'Associazione individua il mezzo principale e quello sostitutivo, da utilizzarsi nel caso di fermo del mezzo principale, e ne comunica le targhe nell'istanza di convenzionamento.

Per la definizione delle caratteristiche dei mezzi, dei requisiti tecnologici e delle caratteristiche delle dotazioni di bordo si rimanda alle disposizioni di cui al Regolamento adottato con DCA n. 141 del 27.06.2018 della Regione Calabria.

L'automezzo potrà ospitare a bordo qualsiasi altro dispositivo che si dovesse rendere necessario installare se ritenuto necessario dal servizio emergenza urgenza 118 per l'espletamento del servizio. Tale attrezzatura, se non di proprietà, sarà presa in carico

dall'Associazione sotto la sua responsabilità e sarà restituita al 118 allo scadere della Convenzione.

3. Termine e modalità di presentazione dell'istanza

Le Associazioni (in forma individuale e/o aggregata) interessate al convenzionamento, dovranno presentare istanza, redatta preferibilmente sul modello allegato al presente Avviso (Allegato 1).

Le istanze dovranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo: aspvibovalentia@pec.it entro le ore 12:00 del 24 luglio 2026. Non verranno, pertanto, prese in considerazione le istanze pervenute oltre il giorno 24 luglio alle ore 12:00.

L'oggetto della PEC dovrà riportare la dicitura "Avviso di selezione per il trasporto sanitario di emergenza/urgenza di Nicotera".

L'istanza con la dichiarazione di disponibilità all'esecuzione del servizio in convenzione, indirizzata al Commissario Straordinario dell'ASP di Vibo Valentia, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Associazione. Nell'ipotesi di Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) già costituita, la domanda dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le associazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.; nel caso di partecipazione con contestuale impegno alla costituzione dell'A.T.S., l'istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le associazioni (in persona dei legali rappresentanti p.t.) facenti parte della futura A.T.S. ed, inoltre, ogni singolo soggetto che compone il raggruppamento dovrà produrre dichiarazione di impegno alla costituzione dell'A.T.S., indicando la parte di servizio di propria competenza, il potere di rappresentanza da conferire alla mandataria, unitamente alla delega all'incasso dei costi rimborsabili mediante presentazione di rendiconto unico e congiunto.

Con la presentazione dell'istanza i partecipanti accettano incondizionatamente le clausole e le condizioni previste nel presente avviso.

4. Documentazione a corredo della istanza

L'istanza dovrà essere corredata di:

- Copia di un valido documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza;
- Elenco dei mezzi di soccorso, regolarmente autorizzati o in pendenza di autorizzazione ai servizi di trasporto e soccorso sanitario, che si intendono utilizzare per lo svolgimento del servizio, conformi ai requisiti di legge: per ogni mezzo, deve risultare l'indicazione di marca e modello, titolo che ne giustifica il possesso, data di prima immatricolazione, data ultima revisione, targa, chilometraggio totale, tipologia di mezzo primario o sostitutivo. In detto elenco,

deve essere contenuta l'indicazione del mezzo principale e di quello sostitutivo offerti per svolgere il servizio presso la Postazione Territoriale. Si precisa che il mezzo offerto non deve essere necessariamente in proprietà.

- Elenco delle unità di personale volontario da adibire al soccorso, delle quali l'Associazione dispone complessivamente, come da Registro dei Volontari. In tale modello devono essere riportati i nominativi dei volontari risultanti dal Registro obbligatorio dei volontari, con il relativo numero di iscrizione al registro, la descrizione della mansione e gli estremi dell'attestazione della formazione conseguita;
- Elenco delle unità di personale dipendente (autisti soccorritori/soccorritori) che si propone per lo svolgimento del servizio oggetto di convenzione, in misura comunque non superiore al 50% del numero dei volontari. Deve essere riportata la descrizione della qualifica indicata nel contratto dei dipendenti e il CCNL di riferimento, nonché l'attestazione della formazione conseguita;
- Relazione tecnica dei servizi offerti: deve contenere la proposta tecnico-organizzativa (modalità di organizzazione dei turni di lavoro) tenendo conto dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati al paragrafo 5 e, in particolare, di:
 - a) valutazione dell'esperienza maturata: elenco delle attività svolte dall'Associazione, con indicazione dei destinatari, dell'oggetto del servizio affidato e dei servizi svolti per conto della ASP di Vibo Valentia ovvero di altre Aziende regionali e extraregionali ovvero di Enti pubblici oppure società accreditate;
 - b) valutazione della formazione: elenco dei corsi base DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) e valutazione della formazione e degli aggiornamenti (elenco altri corsi attinenti al servizio in oggetto), svolti negli ultimi 3 anni solari precedenti quello in cui si svolge la presente selezione (2023/2026);
 - c) valutazione delle risorse di volontariato: elenco del numero dei volontari dell'Associazione alla data di presentazione della relazione;
 - d) fotocopia libretto di circolazione degli automezzi proposti, copia dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dai competenti uffici regionali o copia dell'istanza di autorizzazione ed accreditamento, schede tecniche ovvero altra documentazione tecnica rilasciata dal fabbricante ovvero dal rivenditore.

Tutti i documenti, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i.

Resta salva in ogni caso la facoltà, in capo alla Azienda, a seguito dell'individuazione di false dichiarazioni per mezzo della verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione, di non assegnare la postazione o di revocarne l'affidamento e di procedere alle denunce alle competenti autorità.

5. Valutazione delle istanze e relativi criteri

L'affidamento del servizio avverrà in favore dell'Associazione di Volontariato, previa verifica dei requisiti soggettivi di partecipazione per ciascuna postazione, più adeguata per dimostrata attitudine e capacità tecnica professionale ad assicurare la continuità e l'efficienza del servizio. Il punteggio massimo conseguibile è fissato in 50 punti.

La valutazione viene effettuata con riferimento all'esperienza maturata sul territorio, alla organizzazione delle risorse umane e tecnologiche (ambulanze) offerte in disponibilità, al numero, alla formazione ed all'aggiornamento dei volontari e del personale dipendente.

A tal fine, con successiva deliberazione del Commissario Straordinario, verrà nominata apposita Commissione Tecnica che effettuerà, nel rispetto di quanto sopra indicato e dei criteri di seguito riportati, la valutazione comparativa degli aspetti qualitativi espressi nella relazione tecnica per ogni postazione di soccorso da convenzionare, atti a dimostrare adeguata attitudine e capacità di realizzazione dell'attività oggetto di affidamento.

I criteri e le modalità di valutazione ai quali si atterrà la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute, sono:

valutazione dell'esperienza maturata max 15 punti:

In considerazione della migliore e più capillare conoscenza del territorio e, quindi, della correlata più celere risposta alle richieste di intervento, che sono connotate dai caratteri di emergenza-urgenza:

1 punto per ogni anno/frazione di anno di attività di soccorso (emergenza/urgenza 118) svolta in favore del Servizio 118 della Provincia: max 10 punti.

0,5 punti per ogni anno/frazione di anno di servizio analogo svolto a favore del Servizio Sanitario Regionale, anche fuori dal territorio della Regione: max 3 punti.

0,25 punti per anno/frazione di anno di altro servizio di trasporto infermi, svolto in favore di altri Enti pubblici e/o società accreditate con il S.S.N.: max 2 punti.

Nel caso di aggregazione tra Associazioni, deve essere calcolato il numero medio di servizi in convenzione delle Associazioni aggregate, rapportando il totale dei servizi in convenzione della Associazioni aggregate rispetto al numero totale delle Associazioni aggregate.

valutazione della formazione max 5 punti:

Oggetto di valutazione è la certificazione attestante il superamento del percorso formativo da soccorritore secondo la normativa vigente e dell'attestato BLS- D in corso di validità:

- 1 punto per ogni 10% aggiuntivo rispetto al minimo richiesto, pari al 50% del numero dei volontari autisti soccorritori/soccorritori facenti parte dell'Associazione, in possesso dell'autorizzazione all'utilizzo del DAE, fino ad un massimo di 5 punti alla data di

presentazione dell'istanza (in caso di aggregazioni tra Associazioni, deve essere calcolato il numero medio dei volontari formati delle Associazioni in aggregazione, rapportandolo al numero totale della Associazioni aggregate – fino al 50%: 0 punti; 51%-60%: 1 punto; 61%-70%: 2 punti; 71%-80%: 3 punti; 81%-90%: 4 punti; 91%-100%: 5 punti);

- **valutazione della formazione e degli aggiornamenti** max 5 punti:

Oggetto di valutazione sono altri corsi attinenti al servizio in oggetto:

- 1 punto per ogni corso di formazione (diverso dal DAE) e di aggiornamento ritenuto attinente al servizio in oggetto, svolto negli ultimi 3 anni solari precedenti quello in cui si svolge la selezione, fino ad un massimo di 5 punti. In particolare, trattasi di valutazione formazione/aggiornamenti in tema dei requisiti previsti dal D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. (Sicurezza nei luoghi di lavoro: DVR, formazione generale e specifica lavoratori "rischio alto", trattamento paziente politraumatizzato, formazione rischio biologico, DVR rischio biologico, guida sicura in emergenza, etc.). In caso di aggregazione tra Associazioni, deve essere calcolato il numero medio dei corsi delle Associazioni aggregate mettendo il totale dei corsi della Associazioni aggregate in rapporto al numero delle Associazioni aggregate;

valutazione delle risorse di volontariato: max 10 punti.

Al numero dei volontari dell'Associazione alla data di presentazione dell'istanza, formati secondo lo Standard Formativo Volontario Soccorritore 118, verrà assegnato un punteggio massimo di 10 punti, sulla base della seguente formula di calcolo:

punteggio = 10 x nr. volontari dell'Associazione valutata /nr. volontari dell'Associazione partecipante con il maggior numero di volontari. In caso di aggregazione tra Associazioni, deve essere calcolato il numero medio dei volontari formati delle Associazioni aggregate, valutate rispetto all'Associazione partecipante con il maggior numero di volontari. Nel caso in cui lo stesso volontario sia iscritto in più Associazioni aggregate, sarà conteggiato una sola volta.

valutazione delle ambulanze disponibili per la convenzione: max 15 punti

Relativamente ai mezzi offerti per l'espletamento del servizio si terrà conto della anzianità e dei chilometri percorsi.

max 5 punti tenendo conto della data di prima immatricolazione:

immatricolazione anno 2022: punti 5;

immatricolazione anno 2021: punti 4;

immatricolazione anno 2020: punti 3;

immatricolazione anno 2019: punti 2;

immatricolazione anno 2018: punti 1;

max 5 punti per i chilometri già percorsi:

fino a 30.000 km: punti 5

fino a 60.000 km: punti 4

fino a 90.000 km: punti 3

fino a 120.000 km: punti 2

fino a 150.000 km: punti 1

max 5 punti per il mezzo sostitutivo (sempre di tipo A) secondo i criteri relativi alla data di prima immatricolazione per la valutazione del mezzo principale.

6. Modalità di espletamento del servizio

L'ambulanza ed il relativo equipaggio, costituito da un autista soccorritore e da due soccorritori, dovranno essere disponibili H24 presso la postazione territoriale.

Il servizio potrà essere reso con n. 4 turni di 6 ore impiegando 8 unità (4 dipendenti e 4 volontari) oppure con n. 2 turni da 12 ore impiegando 4 unità (2 dipendenti e 2 volontari). Sono ammesse modalità diverse di organizzazione della turnazione purché il servizio sia assicurato H24 e siano rispettati i CCNL ed i contratti integrativi, ove esistenti.

Il cambio di equipaggio o la eventuale sostituzione del mezzo non devono comportare interruzione del servizio.

E' onere dell'Associazione procedere alla sostituzione del mezzo principale con il mezzo sostitutivo indicato in fase di partecipazione alla selezione entro massimo un'ora dal verificarsi dell'evento imprevisto che abbia comportato il fermo e comunicare la sostituzione alla Centrale di emergenza urgenza 118.

In caso di attivazione del soccorso, il servizio dovrà essere effettuato sotto la diretta gestione della Centrale Operativa del 118 in tutte le fasi (attivazione, partenza, arrivo sul luogo dell'evento, valutazione clinica sul posto, partenza verso lo Spoke o Hub di riferimento, arrivo in ospedale, ritorno alla postazione territoriale).

Le telecomunicazioni tra la Centrale Operativa 118 e il mezzo di soccorso avverranno su rete telefonica fissa o su rete telefonica mobile secondo le procedure operative stabilite dal servizio di emergenza urgenza .

Ogni equipaggio del mezzo di soccorso dovrà essere dotato di almeno di un telefono cellulare con oneri a carico dell'Associazione affidataria del servizio.

Le Associazioni dovranno prestare il proprio servizio secondo i protocolli previsti dalla Centrale Operativa del 118 e secondo i modelli organizzativi previsti dal vigente Atto Aziendale ovvero dai DCA regionali.

Per tutta la durata del rapporto convenzionale il mezzo dovrà essere in perfette condizioni di efficienza e le apparecchiature ed i presidi di bordo dovranno essere sempre funzionanti ed in buona efficienza.

Al fine di consentire i necessari riscontri, il mezzo impiegato dovrà essere munito di apposito localizzatore GPS che consentirà di rilevare i chilometri effettivamente resi per l'espletamento del servizio oggetto della Convenzione.

6.1. L'Equipaggio deve essere composto da tre unità: n. 1 autista soccorritore; n. 2 soccorritori.

All'avvio del contratto l'Associazione dovrà fornire al SUEM 118 l'elenco del personale utilizzato.

Il personale impiegato deve essere fisicamente idoneo alle mansioni da svolgere.

Il suddetto personale dovrà rispettare il turno di lavoro sotto la vigilanza e la responsabilità del rappresentante legale dell'Associazione.

L'effettuazione del servizio da parte del personale (dipendente e volontario) utilizzato dall'Associazione non può in ogni caso prefigurare alcun tipo di rapporto di lavoro o di impiego con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia né può costituirne presupposto ad alcun titolo.

Gli obblighi relativi alla gestione retributiva, fiscale, previdenziale ed assicurativa del personale utilizzato per l'espletamento del servizio, da effettuarsi nel pieno rispetto della normativa vigente, restano in capo all'Associazione, fermi restando i rimborsi a carico dell'Azienda come disciplinati nei paragrafi successivi.

La turnazione del personale deve rispettare la normativa ed i contratti di lavoro.

Compito dell'equipaggio del mezzo di soccorso è:

- espletare le attività di soccorso territoriale;
- rispettare procedure, protocolli, indicazioni operative del Servizio di emergenza urgenza;
- garantire il puntuale adempimento degli atti amministrativi richiesti.

Il personale deve mantenere un contegno riguardoso e corretto ed è obbligato alla riservatezza.

Il legale rappresentante dell'Associazione si impegna a richiamare, sanzionare ed eventualmente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irrepreensibile. E' facoltà del SUEM 118 richiedere la motivata sostituzione del personale quando questo non consenta un efficiente svolgimento del servizio.

Durante l'espletamento del servizio i componenti dell'equipaggio indossano idonee divise e portano ben visibile sul petto il cartellino di riconoscimento.

L'equipaggio del mezzo di soccorso compila per ogni persona assistita la scheda di soccorso con le modalità indicate dal SUEM 118.

7. Costi stimati del servizio

Fermi restando il principio della non onerosità del servizio e del limite del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ex art 57 del D.Lgs n. 117/2017, e l'incidenza dei costi variabili non preventivabili in quanto correlati al numero degli interventi effettuati ed alle distanze percorse, il costo del servizio è stimato in € 70.000.

8. Criteri per il riconoscimento dei costi sostenuti dall'Associazione

Fermi restando i principi in materia di composizione dei bilanci annuali nonché gli obblighi di legge in materia di tenuta delle scritture contabili, libri sociali e gli altri obblighi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, a cui le Associazioni di volontariato sono tenute, i criteri generali da utilizzarsi per riconoscere i costi effettivamente sostenuti e documentati per le attività oggetto delle convenzioni, al fine di evitare una duplicazione ovvero l'onerosità nei meccanismi di rimborso, sono i seguenti:

- il costo non deve essere direttamente finanziato ovvero rimborsato a qualsiasi titolo all'Associazione da parte di altre amministrazioni pubbliche;
- il costo deve essere coerente e congruo con il servizio da svolgere, iscritto nella contabilità generale dell'Associazione e chiaramente distinguibile dagli altri costi;
- il costo deve essere supportato da documentazione probante;
- il costo deve essere sostenuto nel rispetto dei principi civilistici e fiscali in tema di contabilità;
- l'I.V.A. potrà costituire un costo ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto e non recuperato secondo il regime I.V.A. applicabile alla singola Associazione che sottoscrive la convenzione. L'Associazione, in sede di rendicontazione, dovrà dichiarare il regime I.V.A. applicabile.

Non sono in ogni caso rimborsabili i costi riguardanti sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S., multe, ammende, penali e spese legali nonché quelli relativi ad altri veicoli non utilizzati per il servizio oggetto della convenzione.

9. Descrizione singole spese rimborsabili

I costi (spese) sostenuti dalle Associazioni convenzionate per i quali, nel rispetto dei principi innanzi indicati verrà effettuato il relativo rimborso in favore delle stesse, e comunque nel limite massimo di € 70000 per tutta la durata del servizio, sono i seguenti:

- a) quota dell'ammortamento del costo di acquisto del mezzo per il periodo di riferimento;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) pulizia, disinfezione e sanificazione automezzo;
- d) ossigeno;
- e) spese carburante;

- f) rimborsi spese personale volontario;
- g) rimborsi costi personale dipendente;
- h) assicurazioni personale volontario.

Il rimborso spese carburante: le spese verranno rimborsate in favore dell'Associazione con un rimborso parametrato al prezzo medio del costo del carburante alla data dell'acquisto. La rendicontazione da parte dell'Associazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile, indicando il tragitto di ogni singolo viaggio ed il numero dei chilometri percorsi, con conseguente obbligo di riscontro/verifica sulle schede di intervento. La Centrale Operativa del 118, ai fini della liquidazione e pagamento delle somme spettanti alle Associazioni a titolo di rimborso per carburante, dovrà attestare mensilmente/trimestralmente la corrispondenza dei km dichiarati dalle Associazioni e quelli effettuati per gli interventi resi per conto della Azienda;

g) rimborsi spese personale volontario: fermo restando il divieto di rimborsi di tipo forfettario e tenuto conto dei principi di solidarietà che presiedono all'attività di volontariato, quali enucleati dall'art.17, co.2 e 3, del D.Lgs. n.117/2017 e ss.mm.ii., saranno riconoscibili in favore dell'associazione esclusivamente i rimborsi spese documentati (per viaggio) per l'attività prestata dai volontari, previa verifica e attestazione di regolarità della Centrale Operativa "118".

L'importo massimo riconoscibile per viaggio giornaliero A/R è pari al costo del titolo di trasporto su mezzo pubblico oppure al costo di 1/5 del prezzo del carburante per un massimo di 90 Km A/R nel caso di utilizzo di mezzo proprio.

Per l'ammissibilità del rimborso spese è necessario che il volontario produca all'Associazione e questa alla Azienda, in sede di rendicontazione mensile, i relativi giustificativi di spese (fatture, ricevute, scontrini) oltre ad un'autocertificazione ex art.46 del D.P.R. n.445/2000, contenente, a pena di inammissibilità, i seguenti dati: luogo di residenza; luogo di esecuzione della prestazione di volontariato; data e orario di esecuzione della stessa; km percorsi; tipologia, proprietà e targa dell'auto utilizzata; chilometraggio iniziale e finale dell'auto per ogni turno di utilizzo; motivazione sulla impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici; dichiarazione che sull'auto non abbiano viaggiato altri volontari.

Le suddette autocertificazioni/dichiarazioni, ivi comprese quelle riguardanti la effettiva residenza dei volontari, saranno oggetto di specifico e continuo procedimento di verifica da parte della Azienda onde evitare un distorto e comunque improprio utilizzo di dette forme di rimborso spese.

In assenza di documentazione probante si applica la disciplina di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

h) personale dipendente: sono rendicontabili i costi sostenuti per personale con rapporto di lavoro dipendente (subordinato) a tempo indeterminato / determinato, con mansioni di autista soccorritore/soccorritore, effettivamente rese per il servizio di 118.

Detto rimborso verrà effettuato in base a ratei mensili (lordi ed onnicomprensivi), previa produzione della relativa busta paga/cedolino del mese precedente, dalla quale deve risultare l'effettuazione di almeno n.36 ore settimanali.

Le eventuali ore rese oltre l'orario contrattuale, supplementare o straordinario, non verranno retribuite.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di non utilizzare nell'attività un numero di lavoratori dipendenti superiore al 50% di quelli volontari, così come espressamente previsto dall'art.33, co.1, del D.Lgs. n.117/2017;

i) assicurazioni personale volontario: saranno riconosciuti in favore dell'Associazione gli oneri (debitamente documentati) relativi alle assicurazioni obbligatorie e a quelle eventualmente stipulate a tutela del volontario.

10. Modalità di fatturazione, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le fatturazioni (ovvero altra forma di rendicontazione contabile, in mancanza di obbligo di fatturazione) dovranno essere relative a ciascun mese di erogazione del servizio e dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni di legge. Le fatture (o rendicontazioni) dovranno pervenire entro il giorno 5 del mese successivo e saranno smistate alla competente U.O. Aziendale per la successiva liquidazione, complete di tutta la documentazione a supporto (ad es. copie buste paghe nel caso di dipendenti assunti, documentazione fiscale prodotta a sostegno della richiesta di rimborso spese volontari, etc.)

2. Le fatture (o rendicontazioni) per il rimborso spese sostenute dalle Associazioni saranno liquidate dalla U.O.C. GREF, previa attestazione, da apporre in calce alla fattura cartacea da parte della Centrale Operativa "118", circa la regolare esecuzione del servizio reso dalle Associazioni. La Centrale Operativa "118", pertanto, accerterà:

- a) la rispondenza del servizio fatturato (rendicontato) con quello effettivamente svolto;
- b) la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni del servizio con quelle indicati in convenzione;

La U.O.C. GREF verificherà l'esattezza dei conteggi, anche ai fini fiscali.

3. Le singole fatture (o rendicontazioni) dovranno essere corredate di tutte le informazioni relative ai km percorsi e ai servizi svolti nel corso del mese di riferimento, compresa ogni documentazione/autocertificazione prevista nel presente Avviso come condizione di procedibilità per il rimborso delle spese sostenute, fermo restando che la Centrale Operativa "118"/U.O.C. GREF potrà richiedere ogni integrazione documentale del caso e ritenuta necessaria prima di procedere alla liquidazione dei rimborsi.

4. Il pagamento delle fatture (o rendicontazioni) sarà effettuato nel termine di 60 giorni dal ricevimento delle stesse, termine decorrente dalla completa ricezione di tutta la documentazione a sostegno della stessa fattura. In ogni caso, il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per la interruzione del servizio.

5. L'Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole convenzionali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti all'Associazione convenzionata alla quale siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione del servizio o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non siano stati regolarizzati gli obblighi convenzionali.

6. L'Associazione convenzionata si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. n.136/2010 e s.m.i. In particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, devono essere utilizzati conti correnti bancari o postali. Tutti i movimenti finanziari relativi alla convenzione devono essere registrati su conti correnti e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della L. 13.8.2010, n.136, l'Associazione comunicherà, prima della sottoscrizione della convenzione, il numero di conto corrente bancario o postale sul quale dovranno transitare tutti i rimborsi nonché il nominativo ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sullo stesso conto.

11. Obblighi e divieti per le Associazioni convenzionate

11.1. E' fatto divieto al personale delle Associazioni di:

- ammettere sull'ambulanza persone estranee a quelle previste per il servizio di trasporto di pazienti;
- tenere sull'ambulanza persone, animali o cose che non abbiano attinenza con il servizio;
- fumare o consumare cibo durante la corsa;
- chiedere compensi di qualunque natura e/o genere;
- effettuare qualunque forma di pubblicità;
- consentire la conduzione del veicolo in servizio a persona estranea all'Associazione convenzionata, anche se munita di patente idonea;
- applicare nel/sul mezzo adibito al trasporto dei pazienti contrassegni che non siano autorizzati o comunque in contrasto con le finalità dell'affidamento ovvero utilizzare dispositivi acustici e lampeggianti di emergenza al di fuori dei casi previsti dal Decreto 5.10.2009 e secondo le modalità previste nel medesimo decreto;
- presentarsi in servizio senza divisa da lavoro e in modo non decoroso ed antigienico. La divisa deve riportare, in modo ben visibile, il distintivo di riconoscimento dell'Associazione e la targhetta con il nome del volontario/dipendente;
- il personale deve essere dotato dei dispositivi di protezione individuali a tutela della salute del lavoratore e degli utenti, nonché conformi alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento a quelli dedicati alla protezione da rischio biologico e da coronavirus; in ogni caso, il servizio dovrà essere svolto in conformità alla normativa di cui al D.lgs. n.81/2008 ed al Piano di Sicurezza;

- 11.2. L'Associazione titolare del servizio in convenzione è tenuta a adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinché si comunichi al paziente che nulla è dovuto da parte dello stesso e/o da familiari per le prestazioni di soccorso e di trasporto effettuate dal proprio personale.
- 11.3. L'Associazione convenzionata: si obbliga ad osservare tutte le norme e ad assumere il relativo onere, tenendo indenne in tutto l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in materia di collocamento al lavoro, assunzione obbligatoria, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia. Fornisce i necessari Dispositivi di Protezione Individuali e la formazione sul loro utilizzo; garantisce la sorveglianza sanitaria di cui agli artt.38 e 42 del D.Lgs.n. 81/2008, la sanificazione dei mezzi e delle attrezzature (anche per Codiv-19), la formazione, l'informazione e l'addestramento di cui agli accordi Stato-Regione del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs.n. 81/2008.

12. Obblighi assicurativi

- 12.1. L'Associazione è tenuta alla osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche e ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni richieste, l'incolumità del personale impiegato e dei terzi trasportati, assicurando, in caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto.
- 12.2. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali delle persone utilizzate per l'esecuzione del servizio sono a carico dell'Associazione che è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o altri oneri a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia o in solido con questa, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo;
l'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale del mezzo e dai terzi trasportati, derivanti da eventi riconducibili all'attività oggetto del servizio ovvero per danni provocati a terzi dal mezzo impiegato.
- 12.3. L'Associazione è tenuta, pertanto, a stipulare:
- Polizza assicurativa per i mezzi impegnati nel servizio, obbligatoria per legge (RC auto con copertura per il personale dell'equipaggio e per i terzi trasportati presenti a bordo), con massimale non inferiore ad euro 5 milioni per sinistro a causa di morte o invalidità, euro 5 milioni per persona infortunata, euro 1 milione per danni a cose e animali;
 - Polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per il personale per danni a sé o a terzi in conseguenza dell'attività oggetto del contratto ed a

copertura dei rischi professionali con massimale non inferiore ad euro 2.500.000 per sinistro;

- Polizze assicurative per il personale dipendente e/o volontario obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali.

Le suddette polizze dovranno essere esibite prima dell'avvio della convenzione: in assenza non si procederà alla stipula.

12.4. In caso di sinistro in cui risultasse coinvolto il mezzo o il personale in attività per conto dell'Azienda, l'Associazione dovrà trasmettere copia della denuncia assicurativa alla U.O.C. Affari Generali.

13. Obblighi ed oneri dell'Azienda Sanitaria Provinciale

L'Azienda fornisce la Postazione territoriale, intesa quale struttura ad uso abitativo presso la quale sostano uno o più mezzi di soccorso e i relativi equipaggi in attesa dell'attivazione del servizio da parte della Centrale Operativa 118 territorialmente competente, nel rispetto delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza degli operatori nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Sono a carico dell'Azienda i farmaci, il materiale sanitario e le spese di lavaggio della biancheria e dello smaltimento dei rifiuti speciali.

L'Azienda si riserva di valutare la possibilità di concedere un'anticipazione sulle spese ammissibili all'avvio dell'esecuzione del servizio.

14. Flussi informativi e trattamento dei dati

L'Associazione deve fornire su supporto informatico o cartaceo tutti i dati riguardanti l'attività svolta durante gli interventi di soccorso.

La non corretta compilazione delle schede di soccorso, in difformità dalle istruzioni ricevute dal SUEM 118, può determinare l'applicazione di penali.

L'Associazione ed il personale utilizzato sono tenuti al rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali. In nessun caso ed in nessuna forma potranno essere rivelati fatti o informazioni di cui gli stessi fossero venuti a conoscenza in relazione all'attività svolta.

Il rappresentante legale dell'Associazione accetta di essere responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) ovvero di nominare altro soggetto responsabile e si impegna ad adottare tutte le misure di protezione previste dalla normativa vigente.

Nel caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il contratto potrà essere risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno che dovesse eventualmente derivare all'Azienda.

15. Penali e cause di risoluzione della convenzione

Qualora venissero riscontrate inadempienze nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dal presente avviso e dalla convenzione, il Responsabile del SUEM 118, sulla base di una relazione motivata, proporrà l'applicazione delle seguenti penali:

- a) mancata comunicazione di variazioni relative all'autorizzazione all'esercizio al trasporto ed all'accreditamento: € 1.000;
- b) interruzione operatività per turno intero: € 1.000;
- c) interruzione operatività del mezzo > di 1H: € 500,00;
- d) mancata sostituzione del mezzo in caso di fermo: € 1.000;
- e) inosservanza delle indicazioni, procedure, protocolli e disposizioni del SUEM 118: € 1.000;
- f) mezzo con carenze igieniche o manutentive: € 500;
- g) incompleta dotazione di apparecchiature e presidi: € 500;
- h) orari di lavoro difforni da quanto indicato nella relazione tecnica e nella convenzione: € 1.000;
- i) impossibilità di esecuzione dell'intervento: € 1.500;
- j) mancata tempestiva comunicazione alla Centrale Operativa SUEM 118 dell'impossibilità ad effettuare il soccorso: € 500;
- k) mancata applicazione della normativa sulla privacy: € 1.000;
- l) schede di soccorso non compilate: € 100 a scheda;

Sono causa di risoluzione della convenzione:

- m) l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di cui al D.Lgs. n.159/2011;
- n) la perdita dei requisiti richiesti in fase di partecipazione alla selezione;
- o) accertamento della non veridicità dei dati dichiarati;
- p) utilizzo di personale privo dei requisiti e delle caratteristiche richieste;
- q) mancato rinnovo dell'autorizzazione e dell'accreditamento regionale;
- r) richiesta di compensi all'utente per le prestazioni erogate;
- s) cessione del contratto;
- t) ammontare delle penali applicate superiori al 10% dell'importo del servizio.

16. Stipula della convenzione

La convenzione, relativa al servizio per ogni postazione, sarà stipulata dal Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

Costituisce requisito per la stipula della convenzione il possesso da parte dell'Associazione di volontariato dell'autorizzazione al trasporto sanitario e dell'accreditamento, ai sensi del Regolamento adottato con DCA n. 141 del 27.06.2018 della Regione Calabria.

La documentazione attestante il possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, dichiarati dai partecipanti, dovrà essere conservata presso la sede legale ovvero amministrativa/operativa dell'Associazione/Associazione Capofila per eventuali controlli e verifiche da parte della Azienda. Lo schema di convenzione è allegato al presente Avviso.

Le eventuali spese di stipula della convenzione relative ad oneri, imposte e tasse sono per il 50% a carico dell'Azienda.

17. Definizione delle controversie

Tutte le controversie fra l'Azienda e l'Associazione relative all'esecuzione della Convenzione sono rinviate alla competenza della Autorità giudiziaria ordinaria, Foro di Vibo Valentia.

18. Comunicazioni relative allo svolgimento della procedura

Per chiarimenti od ulteriori informazioni sulla presente procedura di selezione è possibile rivolgersi alla U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica.

19. Rettifiche e modifiche relative alla procedura di selezione

Eventuali rettifiche, modifiche e eventuali proroghe inerenti la presente procedura di affidamento saranno rese note ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web istituzionale www.aspvv.it nella Sezione Notizie della Home Page. I soggetti interessati alla procedura sono, pertanto, tenuti a consultare il sito istituzionale fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione dell'istanza.

20. Trattamento dei dati personali

Per la partecipazione alla selezione nonché, in caso di affidamento del servizio, per la stipula e la gestione della Convenzione, è richiesto alle Associazioni di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR). I dati personali forniti per la partecipazione alla procedura di selezione e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, che sono, nel caso specifico, quelle relative alla gestione del procedimento di acquisizione del servizio.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta il mancato perfezionamento del procedimento e delle successive fasi.

21. Organo competente per il ricorso giurisdizionale

TAR CALABRIA- sezione/sede di Catanzaro.

17 luglio 2026